



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF010

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

# INFO FISCO

www.redazionefiscale.it

La Nuova Redazione Fiscale

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>MODELLO IVA 2017 - LE PRINCIPALI NOVITA'</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	PROVV. N. 10050 DEL 16/01/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>20/01/2016</b>

*Sintesi: l'Agenzia Entrate ha recentemente approvato in via definitiva il modello IVA 2017 da utilizzare per la dichiarazione IVA del 2016, che da quest'anno potrà essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017. Tra le principali novità si segnala quanto segue:*

- frontespizio: eliminazione della casella relativa alla "Dichiarazione integrativa a favore"
- quadro VE e VF: introduzione dei rigli riferiti alla nuova aliquota Iva del 5% e delle nuove percentuali di compensazione per i prodotti agricoli
- quadro VE e VJ: ridenominazione dei rigli relativi alle nuove fattispecie di reverse charge (cessioni di prodotti elettronici)
- quadro VI: è stato soppresso il campo 3 per indicare il numero progressivo attribuito dall'esportatore abituale alla lettera di intento inviata
- quadro VN: introduzione del nuovo quadro, destinato ad indicare il credito derivante dalla presentazione di una dichiarazione Iva a favore nel 2016 presentata nel termine lungo
- quadro VG: introduzione del nuovo quadro VG per comunicare la scelta per la liquidazione Iva di gruppo per il 2017, in sostituzione del precedente mod. Iva 26.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione Iva riferita all'anno 2016, di cui si riepilogano nel seguito le principali novità.

## FRONTESPIZIO

Nell'ambito del Frontespizio si rileva la seguenti novità:

➔ riquadro **"Tipo di dichiarazione"**: è **soppressa la casella "Dichiarazione integrativa a favore"**, in conseguenza della equiparazione, ad opera del DL 193/2016, dei termini di presentazione di qualsiasi tipologia di dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore).

Mod. Iva 2016	TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	<del>Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/></del>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>
---------------	-----------------------	---	--	--

## QUADRO VE

Nel quadro VE si registrano le seguenti novità:

➔ introduzione dei rigli riservati alle indicazione della **nuova aliquota ridotta del 5%** (per le cooperative sociali) e delle **nuove percentuali di compensazione** (del 7,65%, del 7,95% e del 10%)

di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00 7,65	,00
	VE6		,00 7,95	,00
	VE7		,00 8,3	,00
	VE8		,00 8,5	,00
	VE9		,00 8,8	,00
	VE10		,00 10	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00 4	,00
	VE21		,00 5	,00
	VE22		,00 10	,00
	VE23		,00 22	,00

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

→ **ridenominazione del campo 7 del rigo VE35** in “Cessione di prodotti elettronici” (dal precedente “Cessione di microprocessori”) in seguito all'estensione, a decorrere dal 2/05/2016, del reverse charge alle nuove tipologie di prodotti (console da gioco, tablet PC e laptop, oltre ai microprocessori – v. RF 134/2016)

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		2	,00
Cessioni di oro e argento puro		3	,00
<b>VE35</b>	Subappalto nel settore edile	4	,00
	Cessioni di fabbricati	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari	6	,00
	<b>Cessioni di prodotti elettronici</b>	<b>7</b>	<b>,00</b>
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	8	,00
	Operazioni settore energetico	9	,00

### QUADRO VF

Il quadro registra una modifica del tutto analoga a quella vista per il quadro VE in relazione alle nuove aliquote introdotte.

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00
	VF2		,00	4		,00
	VF3		,00	5		,00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
	VF5		,00	7,5		,00
	VF6		,00	7,65		,00
	VF7		,00	7,95		,00
	VF8		,00	8,3		,00
	VF9		,00	8,5		,00
	VF10		,00	8,8		,00
	VF11		,00	10		,00
	Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni					

### QUADRO VJ

Le novità previste per il quadro VJ sono strettamente connesse a quelle viste per il quadro VE.

VJ16	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
------	--	-----	-----

### QUADRO VI – LETTERE DI INTENTI

Nel quadro VI, dedicato all'indicazione da parte dei fornitori degli esportatori abituali delle lettere di intento che hanno ricevuto da queste ultime, è stato soppresso il campo 3, in precedenza utilizzato per indicare il numero progressivo attribuito dall'esportatore abituale in assenza del numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate in sede di invio telematico).

Mod. Iva 2016

<b>QUADRO VI</b> DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE		Dati relativi al cessionario o committente	
		Partita IVA	
		1	
		Numero protocollo	
		2	
		Numero progressivo	
		3	

### QUADRO VN

Il nuovo quadro VN è stato inserito in seguito alle novità del DL 193/2016 in materia di dichiarazione integrativa a favore. In particolare il decreto ha richiesto che:

- nel caso di **integrativa nel termine lungo**:
- vi è **l'obbligo di indicare l'importo del credito (IIDD o Iva) nella dichiarazione del periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa**

Dunque il quadro va utilizzato dal contribuente:

- che **nel 2016** ha presentato una **dichiarazione integrativa a favore**
- **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello emendato con la dichiarazione integrativa (cd. "termine lungo").

#### Esempio

La Alfa Srl ha **integrato nell'anno 2016** il mod. **IVA 2014** (periodo 2013), facendo emergere un credito di €. 1.000, che ha utilizzato per compensare ritenute del 2017.

Sarà tenuta ad indicare il credito del quadro RN del mod. Iva 2017.

QUADRO VN	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	1	2	3	4	5
VN1	2013		1.000	,00	
VN2				,00	
VN3				,00	
VN4				,00	

### QUADRO VL

Le novità previste per il quadro VL sono strettamente connesse a quelle viste per il quadro VN.

E' stato, infatti, inserito nella Sez. 2 "Credito dell'anno precedente" il **nuovo rigo VL11 "Crediti art. 8 comma 6-quater D.P.R. n. 322/98"**, dove va riportato:

- il minor debito/maggior credito del modello integrativo a favore trasmesso nell'anno 2016
- presentato nel cd. "termine lungo".

#### Esempio

Riprendendo l'esempio riportato sopra, la Srl dovrà compilare il quadro VL come segue:

Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*)	1	...	,00
		di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2		,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24		...	,00
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1	1.000	,00
		Gruppo IVA (*)	2		,00

Operando in tal modo, la Srl "rigenera" il credito derivante dall'annualità 2013 sul periodo 2016 (l'utilizzo del credito per compensare le ritenute 2017 dovrebbe essere effettuato con il codice tributo 6099 anno "2016").

### QUADRO VX

Nel rigo RX4 sono state introdotte le seguenti novità:

- **campo 4 (erogazione prioritaria del rimborso)**: è stato **inserito il nuovo codice 8**, ad uso dei soggetti che hanno effettuato operazioni in reverse charge di cui all'art. 17 c. 6 lett. a-ter) Dpr 633/72 (installazione di impianti, completamento di edifici, pulizie di edifici, ecc.)
- **campo 7 (esonero da garanzia)**: è stato inserito il **nuovo codice 4**, utilizzato dai soggetti che hanno aderito al regime collaborativo introdotto dal D.lgs. n. 128/2015

- **nuovo campo 9 “Interpello”**: è stato inserito a favore delle società che
  - in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio
  - hanno presentato preventiva istanza di interpello all'Agenzia al fine di disapplicare la disciplina delle società di comodo.

Nuovo cod. 8 (reverse charge in edilizia)

Causale del rimborso <sup>3</sup> ☐ Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ☐ Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter <sup>5</sup> \_\_\_\_\_,00

Contribuenti Subappaltatori <sup>6</sup> ☐ Esonero garanzia <sup>7</sup> ☐

**Attestazione delle società e degli enti operativi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4 <sup>8</sup> \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

Interpello <sup>9</sup> ☐

## QUADRO VO

Il quadro relativo alle **opzioni** anche quest'anno è stato oggetto di modifiche; in particolare:

→ **riga VO11**: è stata introdotta la **nuova casella 28** per comunicare la revoca, dal 2016, dell'opzione per l'applicazione dell'Iva in Croazia per l'e-commerce indiretto

VO10 CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO11	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

→ **riga VO33**: è stata introdotta la **nuova casella 2 “Revoca”**, utilizzata dal contribuente che ha adottato dal 2016 il regime forfettario, avendo revocato dal medesimo 2016 l'opzione per il regime ordinario Iva esercitata nel 2015 (in deroga alla durata triennale, resa possibile a causa delle novità normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 – v. RF 108/2016)

VO33 REGIME FORFETTARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI  
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

Opzione ☐ 1 ☐ Revoca ☐ 2 ☐

→ **riga VO34**: il rigo è stato ridisegnato, con l'introduzione delle seguenti **nuove caselle**:

- **cas. 1 “Opzione” per il regime ordinario Iva dal 2016** (in luogo dell'ingresso nel regime forfettario quale regime “naturale”) da parte di un **contribuente minimo fino al 2015**
- **cas. 2 “Revoca” dell'opzione per il regime ordinario Iva dal 2016**: è utilizzata dal contribuente che nel 2014 aveva i requisiti per adottare regime dei minimi (ma ha optato per il regime ordinario Iva) e che nel 2016 ha adottato regime forfettario (in deroga al termine triennale)
- **cas. 3 “Revoca” dell'adozione dal 2015 del regime dei minimi**: esercitata da parte di un soggetto che dal 2016 ha dotato regime forfettario (in deroga al termine quinquennale di permanenza nel regime dei minimi)

VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione ☐ 1 ☐ Revoca ☐ 2 ☐ Revoca ☐ 3 ☐



**N.B.:** le deroghe ai termini di cui alle cas. 2 e 3 sono state rese possibili a causa delle rilevanti novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (potendosi, così, derogare ai termini del Dpr 422/97 - CM 10/2016).

## QUADRO VG

Il nuovo quadro VG si è reso dovuto in seguito alle modifiche sull'opzione per la **liquidazione Iva di gruppo** di cui all'art. 73 Dpr 633/72 operata dalla Legge di bilancio 2017 (il quadro sostituisce il mod. IVA 26).

A decorrere dal 2017:

- l'**opzione** per la liquidazione Iva di gruppo va **comunicata dalla società controllante** con la **dichiarazione Iva presentata nell'anno di decorrenza dell'opzione**
- si considera controllata la società le cui quote/azioni sono possedute per più del 50% da altra società almeno dal 1 luglio dell'anno precedente (non più fin dal 1/01) a quello di esercizio dell'opzione.



**N.B.:** andrà, dunque, compilato per comunicare l'opzione per la liquidazione Iva di gruppo dal 2017

**Sezioni:** il quadro si compone di 2 sezioni (analogamente al precedente mod. IVA 26):

- sezione I: per indicare i dati delle "Società partecipanti alla compensazione IVA"
- sezione II: per indicare i dati delle "Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione Iva"

### QUADRO VG

**Sez. 1 - Società partecipanti alla compensazione IVA**

ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO			
VG1	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	Data decorrenza 1 giorno mese anno Percentuale di Possesso 4
SOCIETÀ CONTROLLATA			
	Partita IVA 2	Denominazione o Ragione sociale 3	Data decorrenza 1 giorno mese anno Natura giuridica 4
SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO			
VG2	Partita IVA 5	Denominazione o Ragione sociale 6	Percentuale di Possesso 7
Firma del rappresentante legale 8			

...

**Sez. 2 - Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA**

SOCIETÀ CHE DETIENE IL CONTROLLO			
VG5	Partita IVA 5	Denominazione o Ragione sociale 6	Data decorrenza 1 giorno mese anno Natura giuridica 4 Percentuale di Possesso 7
Rinuncia 8			
Firma del rappresentante legale 9			

## PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA - NOVITA'

Come noto, l'art. 4 c. 4 lett. c) DL 193/2016:

- ha **soppresso la Comunicazione dati Iva**
- obbliga all'invio della Dichiarazione annuale IVA **esclusivamente in forma autonoma** (non è più ammesso presentarla in via unificata in Unico) entro il **28 febbraio dell'anno successivo** con effetto a decorrere fin dalla dichiarazione Iva per l'anno 2016 (mod. Iva 2017).

Il mod. Iva 2017 dovrà dunque essere presentato entro il 28/02/2017 in forma autonoma.

## TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA

L'art. 7-quater DL 193/2016 ha poi proceduto a modificare i termini di versamento delle imposte a saldo; il versamento del saldo Iva può essere effettuato, alternativamente:

- **entro il 16 marzo 2017**
- **entro il 30 giugno 2017**, con applicazione della **maggiorazione dell'1,2%** (0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2017).



**Nota:** in precedenza il versamento oltre al 16 marzo era consentito nel solo caso di presentazione della dichiarazione Iva unitamente al Unico; come noto tale possibilità è stata soppressa dal 2017 e, dunque, tale scelta non risulta più soggetta ad alcun vincolo

**Rateizzazione:** rimane possibile rateizzare (fino al massimo al mese di novembre) indipendentemente dalla scadenza con cui si inizia a versare (16 marzo o 30 giugno), dello 0,33%.



**Differimento 30 giorni:** si ritiene essere confermata anche la possibilità di differire di ulteriori 30 giorni il versamento del saldo del 30/06/2017 (spostato così al 30/07/2017) con applicazione dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sul debito formatosi al 30 giugno.

**Importo minimo:** il saldo è Iva rimane dovuto se superiore a € 10,33 (**arrotondato a € 10**).

## CREDITO ANNUALE IVA – COMPENSAZIONE E RIMBORSO

COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2016	<p>L'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>per importi &gt; € 5.000:</b> va effettuato dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale</li> <li>▪ <b>per importi &gt; € 15.000:</b> occorre apporre il visto di conformità; detto limite di € 15.000 è <b>innalzato a € 50.000 per le cd. "start up" innovative (DL 3/2015)</b>.</li> </ul> <p>Coloro che intendono utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per importi ≤ €. 5.000: possono procedervi fin dal 1/01/2017</li> <li>- per importi &gt; €. 5.000: posto l'obbligo di presentare il mod. IVA 2017 entro il 28/02/2017, l'utilizzo in compensazione potrà avvenire a decorrere dal 16/03/2017.</li> </ul>
RIMBORSO CREDITO IVA 2016	<p>Anche per la richiesta di rimborso del credito Iva 2016, il mod. Iva 2017 va presentato entro il 28/02/2017 in forma autonoma, con la compilazione del quadro VX.</p> <p>E' <b>aumentato a € 30.000</b> (dai € 15.000 precedenti) il limite del credito rimborsabile senza alcun adempimento; solo la richiesta per un importo superiore comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i soggetti "non a rischio": l'apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) e il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio</li> <li>- per i soggetti "a rischio": la prestazione della garanzia.</li> </ul>

## CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it